

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016
263/2016/S/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI
INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS
NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2016, 58/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 58/2016/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE

- con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la *qualità* dei servizi di *distribuzione e misura* del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali l'obbligo di comunicare all'Autorità:
 - i. dati relativi alla *sicurezza e continuità* del servizio di *distribuzione* entro il 31 marzo di ogni anno (art. 28);
 - ii. dati relativi alla *qualità* commerciale del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno (art. 64);
 - iii. dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale relativi all'anno 2014, entro il 30 giugno 2015 (art. 81, comma 1);
- l'acquisizione dei dati oggetto degli obblighi informativi previsti dalla RQDG 14/19 è strumentale all'esercizio del potere di regolazione dell'Autorità, con particolare riferimento all'efficiente ed efficace determinazione dei livelli generali e specifici di qualità del servizio gas, nonché del potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla stessa RQDG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- alcune imprese di distribuzione del gas non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle sopra richiamate disposizioni della RQDG 14/19, con riferimento ai dati relativi all'anno 2014;
- pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, alle predette imprese, un sollecito e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo lasso temporale;
- persistendo, tuttavia, l'inottemperanza da parte di alcune imprese, tra cui Metano Mobile S.r.l. (di seguito: Metano Mobile o società), l'Autorità, con deliberazione 58/2016/E/gas, ha intimato l'adempimento, entro e non oltre il 15 marzo 2016, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 28, 64 e 81, comma 1 della RQDG 14/19 per l'anno 2014;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 58/2016/E/gas è spirato e Metano Mobile si è conformata solo parzialmente alla citata intimazione, avendo provveduto ad inviare, in data 23 febbraio 2016, mediante il sistema telematico dell'Autorità, esclusivamente i dati relativi alla *sicurezza* e alla *continuità* del servizio di distribuzione, di cui all'art. 28 della RQDG 14/19 e quelli relativi alla *qualità commerciale* del servizio di distribuzione, di cui all'art. 64 della RQDG 14/19, e non anche quelli relativi alla *performance* del servizio di misura del gas naturale, di cui all'art. 81, comma 1, della RQDG 14/19.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metano Mobile;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile si rileva che la società ha conseguito, per l'anno 2014, un fatturato pari a circa euro 89.000.
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione e tenuto conto delle dimensioni della società, di determinare la sanzione nella misura di euro 4.600 (quattromilaseicento).

RITENUTO, INFINE, CHE

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'invio dei dati del 2014 relativi alla *performance* del servizio di misura del gas naturale, di cui all'art. 81, comma 1 della RQDG 14/19, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metano Mobile S.r.l., per la mancata ottemperanza, nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 58/206/E/gas, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 4.600 (quattromilaseicento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previo invio dei dati del 2014 relativi alla *performance* del servizio di misura del gas naturale, di cui all'art. 81, comma 1 della RQDG 14/19, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle

Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo informativo – determini, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Metano Mobile S.r.l. (p. iva 01496890557), Via Studiosi n. 14, 05022 Amelia (TR) e, mediante PEC, all’indirizzo metanomobile@pec.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni